

Allegato B

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL FONDO PER PERDITE OCCULTE



Approvato con Delibera di
CdA n. 13 del 6 luglio 2016

Ufficio d'Ambito della Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL “FONDO PER PERDITE OCCULTE “

Art. 1 - premesse

Art. 2 - definizione di perdita occulta

Art. 3 - modalità di adesione al “Fondo”

Art. 4 - quota di adesione al “Fondo”

Art. 5 - decorrenza e durata di adesione al “Fondo”

Art. 6 - modalità di gestione del “Fondo”

Art. 7 - condizioni per ottenere il rimborso in caso di sinistro

Art. 8 - criteri per la quantificazione e valorizzazione del rimborso

Art. 9 – penalità

Art. 10 - modifiche ed integrazioni



Art. 1 - PREMESSE

1. Uniacque S.p.A. gestisce, nell'ambito del contratto per la fornitura di acqua potabile, un servizio , denominato ""Fondo" perdite occulte", nel quale vengono versate le quote di adesione degli utenti aderenti, in forza dell'adesione al servizio stesso.
2. Nel presente documento con "utente" si intende l'intestatario del contratto per il quale è attiva l'adesione al "Fondo".
3. Con il termine "sinistro" si intende il verificarsi di una presunta perdita occulta.
4. Il "Fondo" è istituito in ottemperanza al vigente regolamento per il servizio di acquedotto, per la gestione del servizio di perdite occulte.
5. All'utente aderente al "Fondo" in caso di perdita occulta, come definita nello stesso regolamento per il servizio di acquedotto, viene riconosciuto un rimborso, mediante utilizzo del "Fondo", sulla base dei criteri stabiliti nel presente regolamento.
6. Possono aderire al "Fondo" gli utenti intestatari di contratto di fornitura di acqua potabile ad eccezione dei contratti per forniture occasionali o temporanee

Art. 2 - DEFINIZIONE DI PERDITA OCCULTA

1. La definizione di perdita occulta si rinviene nell'art. 45 del vigente regolamento di acquedotto.

Art. 3 - MODALITÀ DI ADESIONE AL "FONDO"

1. Per aderire al servizio del "Fondo" deve essere compilato e sottoscritto, consegnandolo a Uniacque S.p.A. il "Modulo di adesione al servizio del "Fondo" perdite occulte".
2. Il modulo deve essere sottoscritto dal titolare del contratto di fornitura; per le utenze condominiali deve essere sottoscritto dall'amministratore in carica.
3. L'utente al momento dell'adesione non deve avere perdite in corso da esso conosciute o rilevate direttamente da Uniacque SpA, o situazioni di morosità.

Art. 4 - QUOTA DI ADESIONE AL "FONDO"

1. L'adesione al "Fondo" comporta l'addebito della quota annuale di adesione.
2. La quota annua di adesione al "Fondo" è quantificata come segue:

UTENZA DOMESTICA	quota annua	€ 7,00
UTENZA CONDOMINIALE per ogni unità immobiliare domestica	quota annua	€ 7,00
UTENZA CONDOMINIALE per ogni unità immobiliare non domestica	quota annua	€ 15,00
UTENZA NON DOMESTICA o ANTINCENDIO per ogni unità immobiliare non domestica	quota annua	€ 15,00

3. L'utente concorre al costo dei sopralluoghi ed ai correlati diritti amministrativi con una quota come definita nel listino allegato "A".

Art. 5 - DECORRENZA E DURATA DI ADESIONE AL "FONDO"

1. L'adesione si rinnova tacitamente di anno in anno (salvo chiusura del "Fondo" come disciplinato dal successivo art. 6), salvo revoca dell'utente da comunicarsi per iscritto a Uniacque S.p.A., da presentarsi entro la data di scadenza della fattura di consumo che espone la quota di adesione.
2. La disdetta avrà efficacia dalla data in cui Uniacque S.p.A. ne verrà a conoscenza.
3. L'adesione si estingue in caso di subentro o cessazione del contratto di somministrazione.
4. Qualora il "Fondo" risultasse in perdita, Uniacque S.p.A. dispone idoneo adeguamento della quota di adesione.
5. L'adeguamento della quota annua si applicherà in automatico salvo revoca scritta dell'utente da presentarsi entro la data di scadenza della fattura di consumo che espone la nuova quota di adesione.
6. Qualora il "Fondo" avesse disponibilità eccedenti rispetto ai prelievi effettuati, queste permangono nel "Fondo" vincolate alla medesima destinazione.

Art. 6 - MODALITÀ DI GESTIONE DEL "FONDO"

1. Uniacque S.p.A. provvede all'aggiornamento del "Fondo" destinando allo stesso le quote addebitate in fattura all'Utente aderente e detraendo dallo stesso le somme rimborsate.

2. Qualora il "Fondo" non avesse una capienza sufficiente, Uniacque S.p.A. potrà provvedere all'adeguamento delle singole quote di adesione o alla chiusura del "Fondo". L'utente, in tal caso, sarà garantito sino alla scadenza naturale della propria adesione.
3. Ogni aderente può richiedere e ottenere da Uniacque S.p.A. di conoscere la situazione del "Fondo", garantendo Uniacque S.p.A. la massima trasparenza nella gestione dello stesso.

Art. 7 - CONDIZIONI PER OTTENERE IL RIMBORSO IN CASO DI SINISTRO

1. In caso di sinistro, il rimborso avviene in presenza di tutti i seguenti requisiti:
 - a. aver compilato l'apposito modulo "denuncia di perdita idrica occulta" sottoscritto dall'utente e consegnato a Uniacque S.p.A., non appena venuti a conoscenza della perdita e, di norma entro e non oltre la data di scadenza della fattura che evidenzia il consumo anomalo derivante da perdita occulta;
 - b. si sia verificata una perdita definibile occulta secondo quanto indicato nel vigente regolamento del servizio di acquedotto;
 - c. produzione da parte dell'Utente di idonea documentazione attestante l'avvenuto guasto dell'impianto, come disciplinato dal vigente regolamento di acquedotto;
 - d. autocertificazione sottoscritta dall'utente qualora la perdita venga riparata direttamente dallo stesso; con l'autocertificazione l'utente dovrà attestare l'avvenuta riparazione dettagliando il tipo di intervento eseguito e la data di esecuzione;
 - e. rapporto tecnico rilasciato da un tecnico abilitato ai sensi del D. Min. n. 37/2008 che attesti la conformità del lavoro eseguito.
 - f. non aver chiesto rimborsi per altre perdite occulte nell'arco degli ultimi 12 mesi.
2. Uniacque S.p.A. potrà effettuare tutti i controlli tecnico amministrativi che riterrà necessari alla verifica della situazione denunciata;
3. L'adesione al "Fondo" decorre dalla data di presentazione ad Uniacque SpA dell'adesione allo stesso, in cui venga attestata o certificata la lettura iniziale ed il corrispettivo è rapportato ai mesi di servizio (pro die).

Art. 8 - CRITERI PER LA QUANTIFICAZIONE DEL RIMBORSO

1. Il rimborso a carico del "Fondo" è pari al corrispettivo eccedente il *doppio del consumo* medio annuo dell'utenza, esclusa IVA; l'utente concorre invece per la quota di corrispettivo pari al

doppio di consumo medio annuo, a tariffe per fasce vigenti, comprese le quote di fognatura e depurazione;

2. Per consumo medio annuo si intende il consumo determinato ai sensi dell'art. 10 della delibera n. 218/2016/R/idr.
3. Il rimborso da parte del "Fondo" spetta se il consumo medio annuo nel periodo in cui si è verificata la perdita è superiore al doppio del consumo medio annuo, come definito dal regolamento per il servizio di acquedotto.
4. Uniacque S.p.A. verificata la correttezza della domanda di rimborso e determinato l'importo dello stesso, procede nel prelevare dal "Fondo" ed imputarlo, a rimborso, nella fattura di consumo dell'utenza con evidenza e dettaglio specifico.
5. L'utilizzo del "Fondo" perdite occulte è soggetto a limitazioni in base ai seguenti massimali:
Utenze domestiche limite di Euro 10.000,00
Utenze non domestiche limite di Euro 15.000,00
6. Il corrispettivo eccedente le sopra indicate limitazioni viene tariffato all'utente con una tariffa pari al 50% di quella base.

Art. 9 - PENALITA'

1. Agli utenti che presentano denuncia di perdita idrica occulta, poi risultata insussistente o priva delle caratteristiche di cui al presente regolamento o del regolamento di acquedotto, viene applicato un costo di gestione pratica negli importi indicati nel listino allegato "A" da versare nel "Fondo" e verrà inviata segnalazione alle autorità competenti per i conseguenti adempimenti.

Art. 10 - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

1. Nell'ipotesi in cui Uniacque S.p.A. reputi necessario apportare variazioni alle presenti Condizioni, fornirà adeguata informativa circa le modifiche che intende apportare e la relativa tempistica. In assenza di disdetta dal "Fondo" si riterranno le nuove condizioni tacitamente accettate.

